

In caso di diffusione del
presente provvedimento
omettere le generalità e
gli altri dati identificativi,
a norma dell'art. 52 d.lgs.
196/2003 e ss.mm.

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE PENALE
Depositata in Cancelleria oggi
Numero di raccolta generale 31916/2026
Roma, lì, 26/08/2026



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE PENALE

Composta da

FRANCESCO CENTOFANTI - Presidente -
RAFFAELLO MAGI
FRANCESCO ALIFFI
ANTONINO FRANCESCO
GENOVESE
TERESA GRIECO - Relatore -

Sent. n. sez. 448/2026
UP - 26/05/2026
R.G.N. 8430/2026

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul ricorso proposto da:

[REDACTED]

avverso la sentenza del 01/10/2025 della Corte d'appello di Catanzaro
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Teresa Grieco;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore SIMONE PERELLI
che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
L'avv. [REDACTED] [REDACTED] conclude riportandosi ai motivi di ricorso e ne chiede
l'accoglimento.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Catanzaro ha riformato la sentenza emessa dal Giudice dell'Udienza preliminare del Tribunale di Crotone che ha condannato [REDACTED] [REDACTED] per il delitto di cui agli artt. 110 cod. pen. 12, commi 1 e 3, lett. a), b), c), d), comma 3-*bis*, 3-*ter*, lett. b), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), e concesse le circostanze attenuanti generiche, ha applicato la pena finale di anni quattro di reclusione e un milione e seicentomila euro di multa.

L'imputato è stato ritenuto colpevole del reato consistito nell'avere trasportato, in concorso con [REDACTED] [REDACTED] ponendosi alla guida di una

Firmato Da: TERESA GRIECO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 30dfde6706ce59e - Firmato Da: MARINA CALCAGNI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 69cc52c51a47595f
Firmato Da: FRANCESCO CENTOFANTI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 65799c5b1c2e844c



imbarcazione del tipo motoveliero di 13 metri, settantacinque cittadini extracomunitari, tra cui donne e minori, costringendoli a rimanere stipati e ammassati per tutti i giorni della navigazione verso l'Italia, procurandone illegalmente l'ingresso nel territorio italiano.

Sono state poi ritenute provate plurime circostanze aggravanti, quali l'aver favorito e procurato l'ingresso di più di cinque persone, l'aver commesso il fatto in concorso con più persone, l'aver esposto le persone al pericolo per l'incolumità personale navigando in assenza di sicurezza per l'eccessivo carico e senza dotazioni di sicurezza, e ancora per avere sottoposto le persone trasportate a trattamento inumano e degradante e, infine, per aver tratto profitto anche indiretto consistente nel vantaggio ottenuto, ovvero la traversata e l'arrivo in Italia. Con l'ulteriore aggravante del concorso delle più circostanze aggravanti, di cui al comma 3, d.lgs. cit.

2. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione [REDACTED] [REDACTED] per il tramite del difensore, avv. [REDACTED], deducendo due motivi di ricorso, di seguito indicati.

2.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce l'erronea applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 5 e 47 cod. pen. nonché la carenza motivazionale in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo.

Rileva la difesa, che i Giudici della Corte di appello non hanno adeguatamente risposto alle censure formulate con l'atto di gravame concernenti l'assunzione della testimonianza di soli due migranti, su settantacinque presenti sull'imbarcazione e per non avere ritenuto attendibile l'imputato, se non per la parte in cui si ritiene erroneamente che abbia affermato di aver guidato l'imbarcazione, mentre in realtà ha sempre dichiarato di essersi limitato a verificare il corretto funzionamento del pilota automatico, impostato dagli amministratori del viaggio sin dalla partenza della coste turche e di non aver mai guidato prima alcuna imbarcazione.

Si deduce inoltre, che l'imputato è estraneo all'organizzazione del viaggio, essendo piuttosto un migrante come gli altri e la sua condotta non dovrebbe essere sussunta nella fattispecie di cui alle disposizioni sopra richiamate essendo egli inconsapevole che la condotta fosse penalmente rilevante per la legge italiana.

La Corte di appello avrebbe al riguardo reso una motivazione del tutto inadeguata, inidonea a confutare le doglianze difensive e, inoltre, non avrebbe considerato le dichiarazioni rese dai testi escussi nel procedimento di primo grado a carico della donna, assolta con formula piena, i quali hanno indicato in [REDACTED] [REDACTED] e [REDACTED] [REDACTED] i veri membri dell'equipaggio ed emissari dei



trafficienti.

Pertanto, ritiene la difesa che il ruolo di scafista del ricorrente non sarebbe dimostrato in quanto lo stesso seppure abbia ingenuamente affermato di avere svolto il ruolo di controllare il pilota automatico, non poteva immaginare la gravità della condotta da lui compiuta alla luce della legge italiana.

L'esclusione dell'elemento psicologico, inoltre, si sarebbe dovuta fondare sulla valutazione della circostanza riferita dal ricorrente ovvero che costui non avendo la possibilità di corrispondere il prezzo del viaggio aveva ritenuto tale prestazione di natura sinallagmatica.

2.2. Con il secondo motivo deduce l'erronea applicazione della legge, nonché la totale assenza di motivazione in ordine alla applicabilità della circostanza aggravante ad effetto speciale di cui al comma 3-*ter* lett. b) dell'art. 12 d.lgs. cit.

Deduce la difesa che dall'imputazione e dalla motivazione non risultano le ragioni dell'applicabilità dell'aggravante del fine di trarne profitto anche indiretto, non risultando peraltro emersa alcuna prova di passaggio di denaro tra il ricorrente e gli altri passeggeri.

Da tale mancata prova la sentenza avrebbe dovuto far discendere l'estraneità del ricorrente rispetto all'organizzazione del viaggio dovendo invece ritenere più che plausibile che egli sia stato vittima dei veri promotori dell'organizzazione dedicata al traffico che lo hanno raggirato per ottenere una prestazione che lo stesso riteneva conveniente oltre che lecita.

Rileva la difesa che la Corte di appello, pur avendo preso atto che il denaro è stato consegnato dai migranti agli organizzatori del viaggio e non al ricorrente, si sarebbe limitata a collegare l'accertamento della finalità di profitto indiretto, indicato in maniera vaga e imprecisa, al fatto che egli stesso avesse accettato di verificare il corretto funzionamento del pilota automatico, senza fornire alcun elemento concreto da cui poter dedurre che il ricorrente facesse parte del sodalizio criminale e che comunque abbia tratto un vantaggio di natura economica dal prezzo corrisposto dai migranti per intraprendere la traversata.

3. Con requisitoria orale, il Sostituto Procuratore generale, Simone Perelli, ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso non è fondato per le ragioni di seguito evidenziate.

Va preliminarmente rilevato che, ad eccezione del trattamento sanzionatorio, le decisioni di merito integrano una ipotesi di cd. doppia conforme, sicché, ai fini della valutazione delle censure proposte, occorre fare riferimento al



complessivo apparato argomentativo delle due sentenze.

2. Quanto al primo motivo, articolato in più doglianze, la Corte di appello ha esaurientemente risposto con motivazione priva di aporie logiche e contraddittorietà rilevando che sulla base degli atti investigativi e delle prove dichiarative utilizzate per il rito abbreviato consapevolmente scelto dal ricorrente sia risultata provata la responsabilità del ricorrente in relazione al reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina.

2.1. La Corte di appello ha sottoposto a puntuale scrutinio l'attendibilità delle dichiarazioni rese nell'immediatezza dello sbarco dai testi [REDACTED] e [REDACTED] [REDACTED] entrambi concordi nell'indicare il ricorrente quale soggetto che aveva condotto l'imbarcazione. Con motivazione immune da vizi logici, il giudice di secondo grado ha ritenuto pienamente affidabili tali dichiarazioni, valorizzandone la reciproca convergenza, anche con riguardo alla descrizione dell'abbigliamento indossato dall'imputato, nonché la circostanza che i dichiaranti avevano avuto un'adeguata possibilità di osservarlo quando fu loro consentito di salire sul ponte per prendere aria, così da rendere attendibile il loro narrato.

2.2. La doglianza difensiva, con la quale si contesta di non aver considerato le dichiarazioni rese da altri testi nel procedimento ordinario a carico della donna, non colgono nel segno non solo perché la difesa non ha dedotto che esse facessero parte del materiale probatorio oggetto del giudizio abbreviato, ma anche perché non risulta che tale mancata valutazione sia stata sottoposta alla Corte di appello con i motivi di gravame. In ogni caso deve comunque rilevarsi che si tratta di doglianza generica dal momento che l'avere indicato [REDACTED] e [REDACTED] [REDACTED] come i veri membri dell'equipaggio diretti emissari dei trafficanti, presenti a bordo non risulta circostanza idonea a incidere sulla configurabilità del ruolo svolto dal ricorrente così come ricostruito nelle sentenze di merito.

2.3. Anche la doglianza con la quale la difesa contesta il ruolo di conducente dell'imbarcazione non è fondata.

Le sentenze di merito hanno dato adeguatamente conto che il ricorrente veniva indicato come capitano dell'imbarcazione cioè come colui che per 5 giorni aveva condotto l'imbarcazione – peraltro, come risulta nella sentenza di primo grado, indossando abbigliamento tecnico da velista - conduzione che non risulta smentita dalla deduzione difensiva secondo la quale il ricorrente si sarebbe limitato a verificare il corretto funzionamento del pilota automatico, circostanza peraltro che non risulta essere stata dedotta con i motivi di gravame.

2.4. Altresì non fondata è anche la doglianza relativa alla mancata prova della sussistenza dell'elemento soggettivo, sotto il profilo della violazione delle



disposizioni di cui agli artt. 5 e 47 cod. pen.

Contrariamente a quanto dedotto dalla difesa, la Corte di appello ha adeguatamente evidenziato come non ricorresse un caso di ignoranza della legge penale e di errore sul fatto commesso dimostrando la sussistenza della consapevolezza della illiceità della propria condotta sulla base dello stesso comportamento del ricorrente il quale nel momento in cui l'imbarcazione si era incagliata a circa cinquanta metri dalla riva delle coste italiane, il ricorrente insieme ad altri quattro soggetti si era dato alla fuga, dapprima con il tender e poi giunti sulla spiaggia, nella pineta venendo poi rintracciati, dopo un lungo inseguimento.

Del resto, posto che l'errore su legge penale o la pretesa buona fede, in base alla sentenza n. 364 del 1988 della Corte Costituzionale, non costituisce una causa indiscriminata di scusabilità, ma deriva da particolari situazioni in cui il predetto errore è inevitabile, la difesa non ha dedotto circostanze volte a evidenziare tale inevitabilità, che risulta invero smentita proprio dal comportamento posto in atto dal ricorrente e puntualmente indicato nelle sentenze di merito.

Giova al riguardo evidenziare che successivamente alla trattazione del presente ricorso la Corte costituzionale, con la sentenza n. 120 del 2026 ha affermato che il cd. «"migrante – scafista" non trafficante», espressione invalsa nel linguaggio giudiziario, indica il «migrante irregolare – del tutto estraneo all'eventuale sodalizio criminale che ha organizzato il trasporto – cui viene assegnato, in via occasionale ed episodica, il compito di condurre il mezzo di trasporto o altro ruolo logistico (ad esempio, di addetto al satellitare, di custode del cibo e dell'acqua, di incaricato dell'ordine a bordo)».

La sentenza della Corte costituzionale sopra indicata, che ha dichiarato non fondata la questione di costituzionalità concernente il trattamento sanzionatorio stabilito per il delitto di cui all'art. 12-bis d.lgs. n. 286 del 1998, introdotto dal decreto - legge 10 marzo 2023, n. 20, convertito con modificazioni dalla legge 5 maggio 2023, n. 50, nell'evidenziare che il delitto di recente introduzione punisce condotte in termini sostanzialmente sovrapponibili a quelli di cui all'art. 12 t. u. immigrazione, ha evidenziato, infatti, che le condotte di cui alle fattispecie incriminatrici possono essere commesse da «chiunque, compresi gli stessi stranieri irregolari che, mentre procurano l'ingresso illegale altrui, procurano al contempo il proprio», delineando pertanto un reato comune.

3. Quanto al secondo motivo, la doglianza è incentrata sulla insussistenza della prova che il ricorrente abbia ricevuto denaro dai migranti trasportati e dunque di contatti economici tra l'imputato e gli altri passeggeri, omettendo di



confrontarsi con la motivazione dalla quale risulta, per averlo ammesso lo stesso ricorrente, che egli ha accettato il ruolo di condurre l'imbarcazione - a prescindere dall'essere stato attivato il pilota automatico - in cambio del trasporto sull'imbarcazione senza versare alcuna somma di denaro.

Entrambe le sentenze di merito hanno evidenziato la sussistenza dell'aggravante per aver il ricorrente tratto un profitto dalla propria condotta atteso che l'attività di trasporto dei migranti rappresentava l'equivalente del corrispettivo che egli stesso avrebbe dovuto pagare per il proprio viaggio.

Come affermato da Sez. 1, n. 35510 del 30/05/2019, Fantini, Rv. 276613 - 01 «[I]l profitto rilevante - nell'ambito della previsione legislativa in esame, come pure dell'omologa vigente previsione, trasposta nel comma 3-ter, lett. b), dell'art. 12 T.U. imm. - è soltanto, a parere del Collegio, l'utilità intesa in senso economico- patrimoniale. Tale interpretazione appare quella maggiormente coerente con la nozione generale di profitto, che si ricava dalla giurisprudenza di questa Corte (Sez. U, n. 31617 del 26/06/2015, Lucci, Rv. 264436-01; Sez. U, n. 26654 del 27/03/2008, Fisia Italimpianti s.p.a., Rv. 239924-01; Sez. U, n. 9149 del 03/07/1996, Chabni Samir, Rv. 205707-01; Sez. 2, n. 53650 del 05/10/2016, Maiorano, Rv. 268854- 01; Sez. 6, n. 33226 del 14/07/2015, Azienda agraria Greenfarm, Rv. 264941-01; Sez. F, n. 44315 del 12/09/2013, Cicero, Rv. 258636-01), che non esita a definirlo come il lucro, o vantaggio economico, derivante al colpevole in stretta dipendenza dalla commissione dell'illecito. Una nozione dilatata del concetto di profitto, tale da comprendervi utilità non strettamente economiche, è - per contro tradizionalmente offerta, anche in sede di legittimità, a proposito dei reati di furto e ricettazione (e dei reati patrimoniali in generale), ma essa risponde piuttosto all'esigenza di non creare, in settori ove il requisito del dolo specifico assume valore di elemento costitutivo del reato, zone franche da tutela, non ragionevolmente giustificabili (e peraltro, anche in tale materia, l'indirizzo giurisprudenziale più recente segna una svolta in senso restrittivo: Sez. 5, n. 30073 del 23/01/2018, Lettina, Rv. 273561-01). L'espansione della nozione di profitto oltre l'ambito patrimoniale costituirebbe, nella materia del contrasto all'immigrazione illegale e dei relativi reati, un'operazione priva di valore sistematico. Il fine di profitto assolve, qui in modo particolare, ad una funzione di limite dei fatti punibili con le maggiori sanzioni previste in via di aggravamento dell'incriminazione di partenza, enormemente più severe di quelle riferite a quest'ultima. Esso individua - parafrasando Sez. 5, n. 30073 del 2018, citata- una vera e propria linea di confine tra le distinte fattispecie, che verrebbe a perdersi in caso di adesione all'opposta opzione ermeneutica. È evidente che, se il profitto dovesse identificarsi in un qualunque vantaggio, anche solo psichico, soggettivamente



ritenuto apprezzabile, l'aggravante ricorrerebbe pressoché sempre - l'agire umano risponde, in via naturale, ad un qualche bisogno interiore - e ciò comporterebbe la sostanziale vanificazione dell'incriminazione nella sua forma non aggravata (o non ulteriormente aggravata, come è a dirsi per l'assetto posteriore alla legge n. 94 del 2009). L'esegesi qui recepita risponde fedelmente, altresì, alla natura teleologica dell'aggravante, indirizzata a reprimere, come incidentalmente anche affermato da Sez. U, n. 40982 del 21/06/2018, citata, le condotte di "favoreggiamento" professionale, o comunque lucrativo, dell'immigrazione illegale.»

In continuità con i principi indicati in ordine alla nozione di profitto in tema favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, deve affermarsi che correttamente la sentenza impugnata ha ritenuto che il mancato versamento del prezzo per il trasporto sul territorio italiano, in cambio dell'assunzione del ruolo di conducente l'imbarcazione, integra il fine di profitto da intendersi quale utilità in senso economico, consentendo al migrante di corrispondere quale corrispettivo del trasporto un "facere", anziché l'esborso della somma di denaro che altrimenti avrebbe dovuto agli organizzatori del trasporto.

Deve, infatti, affermarsi che integra l'aggravante del fatto commesso al fine di trarne profitto, prevista dall'art. 12, comma 3-ter, lett. b), d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, la condotta del migrante che assuma il ruolo di conducente dell'imbarcazione a titolo di corrispettivo quale controprestazione dovuta per la traversata.

4. Alla luce delle considerazioni esposte, il ricorso deve essere rigettato. Conseguenza alla pronuncia la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così è deciso, 26/05/2026

Il Consigliere estensore
TERESA GRIECO

Il Presidente
FRANCESCO CENTOFANTI

IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE
GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.
196/03 E SS.MM.

